



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Unità di processo “Relazioni esterne internazionali”

Via Bogino 9 – 10123 Torino

Tel. + 39 011 670.9615/4393

Fax + 39 011 670.4380

e-mail: project.wws@unito.it

DECRETO DIRIGENZIALE Prot. N.10018 del 18/03/2015

Repertorio N. 923/2015

OGGETTO: Progetto World Wide Style seconda edizione.

Bando di selezione pubblico per la mobilità in entrata.

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione del 23/07/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha accettato il contributo di € 660.000,00 della Fondazione CRT per lo svolgimento delle attività previste dal programma World Wide Style “seconda edizione” (di seguito WWS2);

Vista la deliberazione del 17/12/2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato l’attivazione delle procedure di mobilità in entrata e in uscita per il programma WWS2;

Viste le n.55 offerte di ricerca presentate dai Dipartimenti UniTO per la mobilità in entrata del programma WWS2;

Vista la deliberazione del 16/03/2015 n.6/2015/IV/6 con la quale il Senato Accademico ha approvato n.48 offerte di ricerca proposte dai Dipartimenti UniTO per la mobilità in entrata del programma WWS2;

Considerato che la realizzazione del programma WWS2 è pienamente in linea con l’obiettivo previsto dal piano strategico di Ateneo: *“Incremento della mobilità internazionale di studenti e laureati”*;

Considerato che il programma WWS2 si indirizza a giovani laureati e ricercatori stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo e Paesi svantaggiati per effettuare un periodo di mobilità presso UniTo di 3 o 6 mesi;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012;

Visto il regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 3842 del 21 giugno 2013;

Considerato ogni opportuno elemento;

DECRETA

ART. 1 - Finalità e requisiti di partecipazione

L'Università degli Studi di Torino avvia la procedura di selezione per conferire borse di mobilità a giovani ricercatori stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per attività di ricerca, relativa alle offerte di ricerca di cui alle singole schede allegate sul sito internet del programma WWS2, che fanno parte integrante del presente bando.

ART. 2 - Domanda e termine di ammissione alla selezione

Le candidature dovranno essere inviate compilando e registrando la "Scheda di partecipazione" entro e non oltre il 30 aprile 2015 collegandosi al sul sito internet del programma WWS2.

Alla scheda il candidato deve allegare:

- il curriculum vitae modello europeo con indicazione delle massimo n.5 più significative pubblicazioni (in formato pdf). Il modello europeo è disponibile al seguente link: <https://europass.cedefop.europa.eu/>
- una lettera di presentazione dell'Università/Istituzione nella quale ha ottenuto la Laurea oppure è attualmente in servizio.
- una copia di un documento d'identità in corso di validità.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi di rete imputabili al candidato.

Per accedere alla selezione, il candidato dovrà essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- Essere cittadino e residente in uno dei Paesi appartenenti alle quattro categorie della lista OCSE-DAC;
- Essere titolare di un titolo di studio conseguito in uno dei Paesi appartenenti alle quattro categorie della lista OCSE-DAC;
- Avere massimo 45 anni compiuti al momento della registrazione della candidatura online.

La lista OCSE-DAC (Paesi beneficiari di aiuti ufficiali allo sviluppo) è in allegato a questo bando e fa parte integrante del presente bando.

Al momento della candidatura, il candidato dovrà indicare a quale borsa di ricerca fa candidatura, indicando la sua scelta tra le proposte indicate sul sito internet del programma WWS2.

ART. 3 - Procedura di valutazione comparativa

La valutazione comparativa dei candidati, sulla base dei criteri individuati nel presente bando di selezione, viene effettuata da apposite Commissioni dei Dipartimenti di Ateneo.

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli e curriculum. La Commissione dispone di 100 punti e prestabilisce i criteri per l'attribuzione dei punti ai titoli ed al Curriculum prevedendo, in ogni caso, l'attribuzione di un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica.

Al termine dei lavori, le Commissioni di cui sopra, con propria delibera, approvano il documento contenente i giudizi complessivi attribuiti a ciascun candidato e il relativo elenco degli idonei riportati in ordine di punteggio.

I risultati della selezione saranno pubblicati sulla pagina web dedicata del programma WWS2.

La valutazione comparativa dei candidati avverrà sulla base di:

1. attività di ricerca già svolta con riferimento agli obiettivi dell'offerta di ricerca nonché significative esperienze in ambito di ricerca nel settore scientifico disciplinare dell'offerta di ricerca messa a bando;
2. l'attinenza della professionalità del candidato con i contenuti specifici dell'offerta di ricerca;
3. titoli di studio preferenziali indicati nell'offerta di ricerca e/o esperienza nel settore;
4. pubblicazioni, attività di sviluppo e ricerca e loro pertinenza ai contenuti dell'offerta di ricerca;
5. ulteriori specifici requisiti indicati nell'offerta di ricerca.

ART. 4 - Conferimento delle borse di studio

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i vincitori devono far pervenire all'ufficio competente, tramite posta elettronica all'indirizzo project.wws@unito.it, una dichiarazione di accettazione della borsa.

Sarà cura del Dipartimento invitare il candidato selezionato a sottoscrivere l'accettazione della borsa prima dell'inizio del periodo di ricerca a mezzo posta elettronica.

L'inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento e con il borsista.

In caso di non accettazione, la borsa è conferita secondo l'ordine di graduatoria.

Il titolare della borsa assume la qualifica di *borsista* per il periodo di svolgimento dell'attività di ricerca, pari a tre o sei mesi secondo quanto indicato nell'offerta di ricerca e nella comunicazione ufficiale di vincita.

L'accettazione della borsa per attività di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

La permanenza dei borsisti extra-UE dovrà essere pianificata con largo anticipo per poter espletare al meglio le procedure di rilascio dei visti:

<http://en.unito.it/living-turin/you-leave-home/visa>

ART. 5 – Caratteristiche delle borse

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di

lavoro dipendente. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali. Le borse sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

L'importo della borsa di mobilità è di 1.500,00 € al mese ed è corrisposto dal Dipartimento in rate mensili posticipate. La durata della borsa sarà pari a tre o sei mesi, secondo quanto indicato nell'offerta di ricerca e nella comunicazione ufficiale di vincita.

E' previsto, inoltre, un rimborso a copertura delle spese di viaggio (un viaggio di andata e ritorno in classe economica), delle spese di assicurazione sanitaria e delle spese per costi amministrativi (visto, permesso di soggiorno).

ART. 6 - Copertura Assicurativa

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista. Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

ART. 7 – Diritti e doveri del borsista

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Per ogni proposta di ricerca viene indicato un Responsabile Scientifico al quale è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento e alla Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a presentare una relazione scientifica sull'attività svolta accompagnata da una lettera del responsabile scientifico attestante l'approvazione relativa allo svolgimento della ricerca. La relazione dovrà essere inviata entro un mese dalla fine della borsa all'ufficio competente tramite posta elettronica all'indirizzo project.wws@unito.it.

I risultati delle ricerche effettuate dal borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università. Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati della ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento citando l'ente finanziatore e l'Università.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso nonché dei regolamenti universitari potrà comportare, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Dipartimento, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

ART. 8 - Trattamento dei dati Personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Torino per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalità inerenti all'eventuale fruizione della borsa di studio. I dati forniti dai candidati saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità.

Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca dati.

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" dell'Università di Torino. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell'Università degli Studi di Torino, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento dei dati e del procedimento di accesso è il Direttore pro tempore Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Torino (e-mail: project.wws@unito.it).

ART. 9 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle leggi vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Il Direttore
Loredana Segreto